

## **TI\_GERICHTE 15.2018.27 vom 20. Juli 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2018.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.27)

FR: TI\_GERICHTE 15.2018.27 du 20 juillet 2018

IT: TI\_GERICHTE 15.2018.27 del 20 luglio 2018

### **Regeste**

Ricorso contro la stima di beni pignorati (azioni e credito correntista). Ricorso a un perito. Rinuncia alla realizzazione dei beni pignorati ove il valore dei beni pignorati non copre le spese

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

La ricorrente si duole che l'UE, invece di avvalersi di un perito, come avrebbe dovuto fare se non era in grado di fare una valutazione, ha indicato un valore simbolico di fr. 1.– per ogni bene pignorato. A mente della ricorrente quei beni hanno un valore importante, anche nell'ipotesi più prudente, di diverse centinaia di migliaia di franchi. Infatti le azioni dell'PI 2 e il credito dell'escusso nei confronti di quest'ultima hanno un valore intrinseco pari ai beni in capo alla partecipata italiana, la quale detiene immobili per un valore molto alto.

#### **E. 3**

Per l'art. 97 cpv. 1 LEF l'UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2014.2 dell'8 maggio 2014 consid. 7.3).

#### **E. 4**

Come già ricordato in fase di sequestro (sentenza 15.2016.66 del 6 settembre 2016), il ricorso a un perito per stimare il valore di realizzazione di azioni è però consentito soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b), ad ogni modo nella misura in cui la perizia comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il termine legale massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 febbraio 2015 consid. 3.2). Ora, nel caso di specie le azioni della PI 2 non sono quotate in borsa. In linea di massima una stima peritale è dunque esclusa, e ciò vale anche per il credito correntista che PI 1 vanta nei confronti della società, il cui valore dipende dalla sostanza economica della stessa.

#### **E. 5**

La questione è del resto senza vero rilievo pratico, poiché lo scopo primario della ricorrente non è tanto di ottenere una perizia dei beni pignorati – la relativa domanda è subordinata a due altre prioritarie – quanto piuttosto di prevenire il rischio che l'UE, in applicazione analogica dell'art. 127 LEF, rinunci alla realizzazione in considerazione del valore

insufficiente dei beni pignorati (cfr. art. 92 cpv. 2 LEF) senza offrirle la possibilità di anticipare le spese di realizzazione. Motivo per cui la ricorrente chiede alla Camera di precisare che l'UE non potrà sospendere la procedura di vendita quando essa chiederà la realizzazione, fermo restando ch'essa anticiperà tutte le spese necessarie.

#### **E. 5.1**

A ben vedere, questa domanda risulta prematura e quindi irricevibile, siccome l'UE non ha ancora preso alcun provvedimento al riguardo, sicché un intervento della Camera non si giustifica (v. art. 21 LEF).

#### **E. 5.2**

Ad ogni buon conto alla ricorrente e all'UE va ricordato che per l'art. 127 LEF se appare evidente che un'aggiudicazione non sarà possibile in base all'art. 126 LEF, l'ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunciare alla realizzazione e rilasciargli un attestato di carenza beni. Lo scopo di questa disposizione è quello di permettere al creditore procedente di risparmiare delle spese, tramite la rinuncia ad una realizzazione, che non appare possibile ( Rutz/Roth in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 1 ad art. 127 LEF) e che non gli permetterebbe di percepire alcun dividendo. Per il chiaro tenore di questa disposizione, la rinuncia alla realizzazione può avvenire soltanto su istanza del creditore procedente ( Rutz/Roth , op. cit., n. 3 ad art. 127 LEF), che nel caso in esame non ha manifestato tale intenzione, ma anzi pretende la messa all'incanto di quanto pignorato al momento in cui presenterà la necessaria domanda di vendita.

#### **E. 5.3**

È ben vero che, sebbene l'art. 127 LEF preveda unicamente la possibilità per l'UE di rinunciare alla vendita a domanda del procedente, la prassi ha introdotto la facoltà per l'ufficio d'esecuzione di rinunciare d'ufficio alla realizzazione quando, conformemente all'art. 92 cpv. 2 LEF, i beni non avrebbero dovuto essere pignorati perché era senz'altro da presumere che il ricavo della realizzazione non avrebbe ecceduto i costi della stessa ( Bett-schart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 127 LEF; Rutz/Roth , op. cit., n. 4 ad art. 127). Anche in questa ipotesi, però, il creditore pignorante può esigere la realizzazione dei beni pignorati prendendo a suo carico i costi non coperti dalla stessa ( Bett-schart , op. cit., n.

#### **E. 5.4**

Nel caso specifico già con il reclamo la creditrice si è dichiarata disposta, se necessario, ad anticipare tutte le spese connesse alla realizzazione, motivo per cui l'UE non potrà rinunciare d'ufficio alla realizzazione di quanto pignorato ma potrà, se lo riterrà opportuno, chiedere alla procedente l'anticipazione delle relative spese (art. 68 LEF).

#### **E. 6**

In merito alla domanda principale del ricorso, nella sentenza del 2016 (inc. 15.2016.66) la Camera ha già rammentato che a fronte di fatti nuovi, come in particolare la presentazione di un'offerta d'acquisto dei beni sequestrati o pignorati irrevocabile e garantita, il loro valore di stima può essere aggiornato (sentenza del Tribunale federale 7B.77/2006 del 22 agosto 2008 consid. 2 e 5). Nel caso di specie non risulta dagli atti che la ricorrente abbia presentato all'UE l'offerta di acquisto in blocco degli attivi pignorati per fr. 1'000'000.– acclusa al ricorso quale doc. I e abbia fornito le necessarie garanzie di pagamento. Lo dovesse fare, l'UE potrà ancora aggiornare le stime. Ad ogni modo, la domanda principale

risulta al momento attuale anch'essa prematura. Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto.

#### **E. 7**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi

giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.